COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

21.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TRUZZI**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

PRESIDENTE 171

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme applicative del regolamento CEE n. 2511 del 9 dicembre 1969 concernente misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi (2245) 171

PRESIDENTE 171, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183

BARDELLI 177, 178, 179, 180, 182, 183

COLUMBU 182, 183

LO PORTO 182

SALVATORE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182

URSO SALVATORE, *Relatore* . . . 171, 172, 173, 174, 175, 179, 180, 182

VALENSISE 181, 183

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatori SCARDACCIONE ed altri: Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2716) 183

PRESIDENTE 183

PISONI, *Relatore* 183, 184, 185, 186

Votazione segreta:

PRESIDENTE 186

La seduta comincia alle 10.

BOTTARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Speranza sostituisce il deputato De Leonardis.

Discussione del disegno di legge: Norme applicative del regolamento CEE n. 2511 del 9 dicembre 1969 concernente misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi (2245).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme applicative del regolamento CEE n. 2511 del 9 dicembre 1969 concernente misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi ».

Come i colleghi certamente ricordano il provvedimento oggi al nostro esame era stato ampiamente dibattuto nella nostra Commissione in sede referente, e all'unanimità fu chiesto alla Presidenza della Camera il trasferimento del disegno di legge alla nostra Commissione in sede legislativa. Il provvedimento è stato effettivamente assegnato in sede legislativa e disponiamo anche dei pareri delle competenti Commissioni. Pertanto possiamo senz'altro procedere nella discussione del disegno di legge.

L'onorevole Salvatore Urso ha facoltà di svolgere la relazione.

URSO SALVATORE, *Relatore*. Prima di entrare nel merito del provvedimento, vorrei brevemente soffermarmi su tre emendamenti sostitutivi che mi riservo di presentare, che in

parte recepiscono i suggerimenti formulati dalla Commissione bilancio e che tengono conto, d'altra parte, del problema relativo ad un maggior rispetto delle competenze regionali.

L'articolo 1 assicura la disponibilità finanziaria per l'attuazione del piano approvato dalla CEE. L'articolo 2 concilia gli interessi delle regioni e dello Stato, considerando che il ministero, in data 10 agosto, aveva dato comunicazione alle regioni interessate, di elaborare i piani, e queste ultime, nei mesi di ottobre e novembre 1973, avevano già inviato al Ministero dell'agricoltura i relativi piani di attuazione, nell'ambito regionale.

Per quanto riguarda l'articolo 3, il finanziamento è stato portato da 160 a 180 miliardi di lire e interessa gli anni che vanno dal 1974 al 1979.

Le misure contenute nel disegno di legge che siamo chiamati ad esaminare sono da lungo tempo ormai attese non soltanto dagli addetti al settore dell'agrumicoltura, ma da ampi strati della popolazione del Mezzogiorno che, per attività dirette ed indirette, sono interessati ad un riassetto di questo settore.

Tale attesa si giustifica per le necessità proprie del settore, ampiamente conosciute, e per il fatto che questo problema antico dell'economia meridionale non ha avuto finora soluzione malgrado i reiterati sforzi e le numerose iniziative; l'attesa è aumentata dopo l'adozione del regolamento n. 2511 del Consiglio delle Comunità europee nel dicembre 1969.

Tutti conosciamo il contenuto del piano di ristrutturazione dell'agrumicoltura che, dopo la sua approvazione da parte della commissione delle Comunità europee, è stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* già nell'aprile di quest'anno. In questa mia relazione mi limiterò, quindi, a ricordare le linee essenziali del piano stesso per facilitare il dibattito e come premessa alle considerazioni che mi permetterò di esporre alla vostra attenzione.

Come è noto gli obiettivi del piano sono il rinnovamento ed il potenziamento delle strutture di produzione degli aranci e dei mandarini e la creazione e il miglioramento di centri di commercializzazione e di trasformazione industriale di tutti gli agrumi, ivi compresi ovviamente i limoni.

Per la realizzazione di questi obiettivi, il piano si articola in tre ordini di azioni: la riconversione varietale degli aranceti e mandarineti; la costruzione e l'ampliamento di centri di commercializzazione e di stabilimenti di trasformazione, la costituzione di un qualificato e sufficiente potenziale di materiale di propagazione in efficienti e moderni vivai.

Secondo i documenti di base che hanno preceduto il piano, gli interventi di riconversione colturale dovrebbero interessare circa 43.000 ettari di cui 18.000 in Sicilia, 17.000 circa in Calabria e 8.000 nelle altre regioni agrumicole.

Quanto alle spese di riconversione - sempre secondo gli stessi documenti - per le operazioni tipiche di reimpianto e reinnesto, esse sono state ipotizzate in lire 2.100.000 per ettaro per il reimpianto e lire 1.685.000 o lire 1.071.000 per il reinnesto e diradamento nel primo caso o per il semplice reinnesto nel secondo caso.

Il piano considera inoltre come spese di riconversione anche quelle relative a opere complementari di carattere straordinario occorrenti per assicurare agli impianti una più razionale utilizzazione dei mezzi tecnici: sono così rimborsabili le operazioni di sistemazione del terreno, viabilità interna, impianti antigelo, impianti irrigui, ed altre analoghe

Gli agrumicoltori, la cui azienda non sia superiore a 5 ettari ed il cui reddito non superi il reddito ricavato da 2 ettari coltivati ad arance e mandarini, quando procedono alla riconversione di almeno 20 are beneficiano di un contributo complementare della durata di 5 anni, e di un importo annuo di lire 625.000 per ogni ettaro di aranceto e lire 750.000 per ogni ettaro di mandarineto convertiti.

Per la scelta delle coltivazioni il piano stabilisce taluni precisi indirizzi e attribuisce agli organi tecnici locali la competenza di decidere le coltivazioni da diffondere in funzione dell'esigenza di ottenere un più ampio e articolato calendario di commercializzazione tenendo altresì presenti la necessità di orientare la riconversione verso le varietà richieste dai consumatori comunitari.

Secondo i documenti preparatori, cui ho già fatto cenno, gli interventi per la creazione, il miglioramento e l'ampliamento degli impianti di raccolta, confezionamento, conservazione e trasformazione degli agrumi, ivi compresi i limoni, dovrebbero realizzarsi attraverso 66 centri di condizionamento e 17 stabilimenti di trasformazione, oltre all'ampliamento e ammodernamento di quelli già esistenti.

Il piano pubblicato - come già anche il regolamento comunitario - prevede che le spese sostenute per la costruzione e l'ammodernamento di questi impianti siano per il 70 per cento a carico della finanza pubblica e per il 30 per cento a carico del beneficiario. Il piano stabilisce inoltre che detti aiuti saranno accordati con carattere preferenziale e priori-

tario alle cooperative, consorzi ed associazioni di produttori e agli enti di sviluppo anche in associazione con imprese industriali, commerciali e finanziarie, fermo restando che in tal caso la maggioranza deve rimanere nelle mani dei produttori.

Quanto alla terza azione in cui si articola il piano per rendere disponibile una notevole massa di materiale da riproduzione, sono previsti interventi nel settore vivaistico che prevedono il rimborso delle spese per la istituzione, attrezzatura, adeguamento e ammodernamento dei vivai.

Alla realizzazione del programma vivaistico parteciperanno oltre agli organismi pubblici anche enti ed operatori privati che assicurino la produzione di materiale garantito sotto il profilo genetico e fitosanitario.

Dopo l'entrata in vigore del regolamento comunitario, redatto ed approvato il piano poi pubblicato – come si è detto – in Italia, il di disegno di legge che ci occupa costituisce principalmente un provvedimento di finanziamento delle misure già decise.

Il relatore, poiché condivide le grandi linee delle misure già adottate, anticipa fin d'ora la sua adesione al progetto del Governo; ritiene tuttavia di doversi far carico di valutare le disposizioni del disegno di legge in relazione agli obiettivi del regolamento comunitario e del contenuto del piano, senza ignorare, per altro, l'intera problematica del settore agrumicolo in particolare per quegli aspetti che trascendono la riforma strutturale.

Tali osservazioni mi propongo di svolgere riferendole ad un triplice ordine di problemi: *a*) tempestività nell'applicazione e competenze di attuazione; *b*) congruità degli stanziamenti; *c*) autosufficienza di un piano agrumicolo limitato alle strutture.

È ormai di dominio pubblico, ed è diventato una costante delle lamentele dei ceti agricoli, che il procedimento di elaborazione e di approvazione del piano è stato eccessivamente lungo. Non spetta a me indagare sulle ragioni del ritardo e tanto meno sulle responsabilità del ritardo. D'altro canto in questa sede vano sarebbe dibattere sulla lungaggine dell'*iter* seguito che seppur giustificata in parte dalla necessità di una procedura nazionale e comunitaria, non può essere tuttavia obiettivamente negata In questa nostra sede, invece, può essere consentito al relatore di chiedere di accelerare ora i tempi dell'*iter* legislativo e di accogliere favorevolmente gli accorgimenti diretti a far sì che la legge, una volta promulgata, trovi pronta e concreta attuazione.

L'esigenza della pronta realizzazione delle misure del regolamento CEE n. 2511 non ha bisogno di esservi dimostrata. Basterà in proposito ricordare soltanto che il regolamento, all'articolo 1, prevedeva inizialmente un periodo di attuazione che scadeva il 31 dicembre 1976, e che è stato spostato al 31 dicembre 1978.

Appare chiaro, quindi, come illusoria sia ogni speranza di una nuova proroga del termine fissato.

D'altra parte, la realizzazione delle concrete operazioni di ristrutturazione ed i relativi interventi, vanno valutati ed effettuati a livello locale, anche per adeguarsi a quanto previsto nell'articolo 1 del citato regolamento comunitario, in cui si accenna alla necessità di operare in zone di produzione ben determinate e secondo una localizzazione degli impianti tecnici.

È in questo contesto che la competenza regionale prevista dall'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, va vista con particolare favore.

Non può non aversi fiducia nel pronto intervento delle regioni interessate dal piano agrumario, anche per l'importanza determinante che per queste regioni presenta il settore agrumicolo rispetto all'economia generale delle stesse. Giustificato è anche il richiamo all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, quando si tenga conto dell'attuale disciplina per la delega delle competenze che residuano allo Stato e vengono affidate alle regioni. Si offre così un estremo rimedio con la sostituzione dello Stato in quelle attività che la regione non volesse o non potesse esplicare.

L'operatività del piano dipende ovviamente dal volume degli stanziamenti che possono mettersi a disposizione, e per i quali deve prevedersi l'autorizzazione di spesa. Sotto questo aspetto le disposizioni dell'articolo 1 del disegno di legge debbono essere modificate. Abbiamo visto anche che secondo le valutazioni relative ai fondi necessari effettuate durante l'tlaborazione del piano, nel 1970 la spesa complessiva veniva calcolata in lire 199.880 milioni, dalla quale poteva dedursi la quota delle spese concernenti la realizzazione degli impianti di valorizzazione che, a termini del regolamento comunitario (articolo 5, paragrafo 1), fu determinata in lire 19.170 milioni. L'ammontare della spesa, quindi, avrebbe dovuto già essere fissato in lire 180 miliardi in cifra tonda, anziché in 160 miliardi come nell'articolo 1 del disegno di legge.

Di un'altra considerazione che, a mio avviso, è di particolare rilievo, deve tenersi conto ai fini della determinazione della spesa. Come ho detto, nei documenti di base si era stimato, ad esempio, un costo di 2 milioni e 100 mila lire per ettaro in caso di reimpianto. È chiaro che tali parametri, com'è stato esattamente rilevato nella circolare che il Ministero ha diffuso il 10 agosto 1973, non corrispondono più all'andamento dei costi delle opere, dei lavori e degli acquisti. Gli aumenti di tali costi inducono ad aggiustare sin d'ora le previsioni di spesa al fine di consentire, in sede di applicazione della legge, aggiornate valutazioni degli oneri unitari e complessivi risultanti dai singoli investimenti che verranno proposti. Per questi motivi sarebbe logico proporre che l'autorizzazione di spesa fosse portata da 160 a 210 miliardi, ripartita in cinque anni in misura crescente, in modo che essa sia effettivamente commisurata ai prevedibili fabbisogni. Mi sia consentito di ricordare in proposito – come ha già fatto il Governo proponente nella sua relazione – che il 50 per cento della spesa così autorizzata sarà rimborsato dalla sezione orientamento del FEOGA, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del citato regolamento CEE n. 2511.

Avrei voluto proporvi pertanto di emendare l'articolo 1 del disegno di legge nel senso che sono venuto esponendo, autorizzando una spesa di lire 210 miliardi, da ripartirsi in cinque anni in ragione di 15 miliardi il primo anno, 45 miliardi il secondo anno e 50 miliardi per ciascuno dei successivi esercizi. Mi sia consentito rilevare in proposito come sia necessario far slittare di un anno lo stanziamento previsto nello stato di previsione per l'esercizio 1973, tenuto conto del fatto che la nostra attuale discussione si svolge essendo già trascorso l'anno in questione.

Di due altre preoccupazioni, più che attinenti agli stanziamenti relative ad alcune misure collaterali dirette a facilitare le iniziative di ristrutturazione, ritengo di dover rendere partecipe questa Commissione. La prima si riferisce all'esigenza di fornire agli agrumicoltori, per i quali il piano prevede gli aiuti complementari, una provvista finanziaria che consenta loro di iniziare i lavori di riconversione, senza dover attendere la liquidazione dei contributi che potrà essere effettuata soltanto sulla base dei risultati, sia pure parziali. La seconda si riferisce alla necessità di provvedere al finanziamento per l'acquisto di terreni da destinare alla istituzione di vivai, ben inteso sotto il controllo della pubblica amministrazione. Una soluzione potrebbe essere quella di affidare entrambi i compiti alla Cassa per il mezzogiorno, nell'ambito del progetto speciale per lo sviluppo dell'agrumicoltura ad essa affidato ai sensi della legge 6 ottobre 1971, n. 853, di cui alla deliberazione del CIPE in data 4 agosto 1972.

Il relatore non crede di compiere interamente il suo dovere se non rende partecipe questa Commissione della sua convinzione circa l'insufficienza di questo piano per sciogliere i molteplici nodi del problema dell'agrumicoltura. Limitando qui le considerazioni ai soli aspetti strettamente tecnici ed economici, il fatto che desta maggiore preoccupazione è l'analisi delle prospettive dell'evoluzione del mercato degli agrumi negli anni che verranno. Ritengo superfluo citare i dati degli studi nazionali ed internazionali, tutti, per altro, concordi nel concludere che il mercato sarà caratterizzato da gravi perturbazioni, dovute al fortissimo incremento della produzione e commercializzazione di agrumi da parte di tutti i paesi del bacino del Mediterraneo. Ed in questa sede non vi indicherò dati e cifre, bastandomi dire che nel 1976-77 l'eccedenza di produzione non mancherà di provocare una accanita concorrenza tra paesi fornitori, i quali, tutti tesi non solo a mantenere, ma anche ad ampliare i loro sbocchi commerciali, offriranno il prodotto a condizioni inverosimili.

In questa prospettiva, non possono non nutrirsi le più serie preoccupazioni per l'agrumicoltura italiana nel mercato comune. La politica agricola comune non può certo dirsi in grado di fugare queste preoccupazioni: possono enumerarsi tutta una serie di provvedimenti, teoricamente anche seducenti, che vanno dalle misure comunitarie di organizzazione di mercato in senso stretto (normalizzazione del prodotto, azione delle organizzazioni dei produttori, regime di interventi di mercato, regime dei prezzi di penetrazione e di trasformazione industriale; regime di scambi tra Comunità e paesi terzi, con restituzione all'esportazione, ma con modesti dazi doganali all'importazione, ed un'eventuale rarissima tassa di compensazione, mentre l'importazione stessa è resa poi praticamente senza limite per le condizioni sempre più favorevoli che sono e saranno accordate ai paesi del bacino mediterraneo) alle misure strutturali che sono poi quelle che il disegno di legge in esame è diretto a finanziare.

Se si tenta un bilancio, o meglio, un consuntivo dei risultati ottenuti con le misure già in applicazione (organizzazione del mercato)

ed un conto preventivo per le misure strutturali che stiamo esaminando, le preoccupazioni di cui ho parlato non possono che accentuarsi. Quanto all'organizzazione di mercato, basterà constatare la stagnazione delle nostre esportazioni di agrumi, per dedurne che, in realtà, da un punto di vista economico siamo di fronte ad una costante diminuzione della quota di partecipazione italiana al rifornimento del mercato europeo. Quanto alle misure strutturali, c'è da chiedersi cosa accadrà dopo la realizzazione del piano agrumario del quale ci occupiamo. Una volta effettuata la riconversione varietale e con gli impianti in piena produzione, che faremo del nostro prodotto che andrà a scontrarsi sul mercato estero con quelle eccedenze delle produzioni mediterranee delle quali ho già parlato? È per questo, onorevoli colleghi, che ho ritenuto di attirare la vostra attenzione sulla validità del piano agrumicolo e sulla sua dubbia autosufficienza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

URSO SALVATORE, *Relatore*. Devo aggiungere a quanto detto nella mia relazione che noi siamo molto preoccupati per quanto sta avvenendo in sede CEE circa la commercializzazione degli agrumi. Tale problema va al di là di quello che trattiamo oggi con il presente disegno di legge, ma esso attiene comunque all'avvenire della commercializzazione, nell'area comunitaria, dei nostri prodotti agrumicoli. La commissione delle Comunità ha presentato delle proposte di regolamento al Consiglio dei ministri; la prima è del 29 novembre 1973 e concerne modifiche del regolamento circa la commercializzazione degli agrumi freschi; la seconda è del 9 gennaio 1974 e riguarda la nuova regolamentazione dei prodotti trasformati derivanti dagli agrumi e da altri prodotti ortofrutticoli. Sulla prima proposta possiamo, in linea di massima, concordare, perché essa tende a favorire tutta la merce collocata nell'area comunitaria con la previsione di un premio, per equilibrare i costi notevolmente inferiori che si registrano nel bacino del Mediterraneo. Circa la seconda proposta, invece, nutriamo gravi preoccupazioni per le ragioni che esporrò brevemente. La Comunità fissa un prezzo minimo dei prodotti trasformati sulla base dei prezzi medi all'importazione offerti dai paesi terzi. I prezzi al quintale della materia prima, resa franco stabilimento, nei paesi terzi sono i seguenti: 2.190 lire per la Spagna, 1.330 lire per Israele, 1.500 lire per il Marocco, 1.375 lire per il Sud Africa, 1.125 lire per il Brasile, il quale ultimo, poi, è il maggiore concorrente nel settore dei succhi di frutta e dei liofilizzati. Abbiamo una media di 1.500 lire al quintale come costo di trasformazione; se aggiungiamo la clausola di salvaguardia-dazio doganale, noi avremo un regolamento che non difende assolutamente la nostra commercializzazione dei prodotti trasformati, soddisfacendone le esigenze; anzi la mette in condizioni di notevole inferiorità.

Ora, se è vero, come è vero, che la Comunità stessa riconosce l'importanza della trasformazione e del miglioramento delle strutturt che noi potremo realizzare con il provvedimento in discussione, le serie preoccupazioni che nutriamo ci inducono a chiedere al Governo che questo regolamento proposto dalla commissione delle Comunità al Consiglio dei ministri venga notevolmente modificato con delle clausole ben chiare e che tengano conto del costo dei nostri prodotti rispetto ai costi esistenti in altri paesi terzi che commerciano nell'area comunitaria.

Ci riferiamo ad una forma di integrazione che garantisca la collocazione del prodotto trasformato che potrebbe costituire una valvola di sicurezza di grande importanza in riferimento alle ricorrenti crisi che ogni anno puntualmente si presentano alla nostra attenzione.

A questo proposito preannuncio la presentazione di un ordine del giorno.

SALVATORE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei sottolineare che approvando in questa sede il disegno di legge al nostro esame, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi, può considerarsi conclusa una importante tappa dell'*iter* parlamentare di un provvedimento che si pone e si caratterizza come indispensabile premessa per l'avvio di quel processo di rinnovamento e di rilancio di un settore dell'agricoltura meridionale al quale sono legate le sorti di innumerevoli e, per lo più, modeste aziende contadine.

Come è noto il disegno di legge in questione approva il piano agrumicolo nazionale che il Governo italiano ha, a suo tempo, elaborato con il concorso delle regioni, degli enti ed associazioni dei produttori interessati e reso pubblico dopo l'intervenuta sanzione della commissione delle Comunità europee.

Il provvedimento, nell'assicurare la necessaria copertura finanziaria degli interventi previsti nel piano, per una spesa complessiva di lire 180 miliardi, scaglionati in sei esercizi dal 1974 al 1979, attribuisce, in piena aderenza al dettato costituzionale, alla competenza delle regioni sia la elaborazione di programmi particolareggiati, che individuino e definiscano in termini di concreta operatività le indicazioni e gli obiettivi generali del piano, sia l'attuazione degli stessi programmi sulla base delle disponibilità finanziarie che vengono annualmente ripartite d'intesa con le regioni interessate.

Non è fuor di luogo ricordare alcuni aspetti essenziali del piano agrumicolo che, nel quadro delle misure a medio termine previste dal regolamento comunitario, si propone di realizzare tre fondamentali obiettivi: riconversione varietale degli aranceti e dei mandarineti allo scopo di conseguire congiuntamente due precisi risultati: la riduzione dei costi di produzione e l'adeguamento del livello qualitativo dei prodotti; attività vivaistica per la produzione del materiale necessario alla riconversione, opportunamente controllata affinché gli operatori possano disporre di materiale selezionato che offra le più ampie garanzie sotto il profilo genetico e fitosanitario; realizzazione di centri di confezionamento e di trasformazione degli agrumi da parte soprattutto dei produttori associati, onde assicurare alle categorie produttive il massimo risultato economico.

Sotto il profilo strettamente operativo il piano agrumicolo individua le zone dove per tradizione e vocazione ambientale possono localizzarsi le azioni di riconversione; l'area complessiva è stimata in 42.740 ettari, di cui l'82 per cento in Sicilia e in Calabria. Di essa si prevede che circa 18 440 ettari saranno reimpiantati ed i restanti 24.300 potranno essere oggetto di riconversione colturale mediante reinnesti ed opportuni diradamenti.

Per il compimento di tali operazioni di riconversione è previsto il rimborso totale delle spese, nell'ambito di obiettivi criteri di ordine generale a garanzia dell'efficienza ed economicità degli investimenti; è prevista, inoltre, la corresponsione agli operatori più modesti, che nel periodo della riconversione sono privati del reddito della produzione, di un aiuto complementare annuo, per la durata di cinque anni, calcolato in rapporto agli ettari di aranceto e di mandarineto riconvertiti.

Le spese per la realizzazione degli impianti di commercializzazione e trasformazione sono rimborsate nella misura del 70 per cento. Nel campo vivaistico gli oneri necessari all'istituzione, ampliamento e potenziamento dei centri di produzione sono a totale carico dei fondi pubblici.

Perché l'attuazione delle misure di rinnovamento e di miglioramento non subisse dannosi ritardi, sono stati approntati tutti gli strumenti operativi per dare rapido e concreto inizio agli interventi. Infatti, nell'attesa che con l'approvazione del disegno di legge si rendessero disponibili i mezzi giuridici e finanziari per attuare il piano, le regioni, sulla base di intese concordate, hanno già avviato le procedure applicative, formulando programmi regionali che esplicitano in termini analitici le specifiche aree di intervento interessate ai processi di riconversione, le relative superfici interessate alle operazioni di reimpianto e di reinnesto nonché le previsioni di spesa per l'erogazione dell'aiuto principale e dell'aiuto complementare. È da tener poi presente che contemporaneamente ha preso il via il progetto speciale per lo sviluppo della agrumicoltura nelle regioni Sicilia, Calabria e Basilicata, approvato dal CIPE nell'agosto 1972, la cui esecuzione è stata affidata alla Cassa per il mezzogiorno ed agli enti ad essa collegati. Il progetto costituisce un importante elemento integratore del regolamento comunitario, in quanto si propone di attuare altre misure concomitanti e coordinate in modo da assicurare soprattutto l'integrale utilizzazione dei mezzi finanziari concessi dalla Comunità.

Per tale motivo il Governo aveva l'intenzione di presentare alcuni emendamenti.

Create in tal modo le premesse per una corretta impostazione dell'intervento pubblico, gli operatori agricoli sono in grado di effettuare le proprie scelte in un quadro programmatico ben delineato e di formulare le proprie richieste con i necessari elementi di valutazione delle possibilità concrete loro offerte per la ristrutturazione delle aziende agrumicole.

Com'è stato più volte sottolineato in diverse sedi ed in dibattiti che in materia si sono svolti a vari livelli con la partecipazione dei rappresentanti degli agrumicultori, è questa un'occasione del tutto eccezionale, che si offre alla nostra agrumicoltura, di inserirsi validamente attraverso una profonda e radicale trasformazione, in maniera competitiva, sui mercati internazionali e, quindi, viva è l'attesa nei ceti interessati per l'attuazione di un programma di così vaste ed inusitate dimensioni. Già sono state avanzate le prime domande di intervento nel campo delle strutture di valorizzazione degli agrumi e sono stati elaborati con-

creti programmi di attività vivaistiche: tutto ciò costituisce un sintomo di fervore operativo già in atto.

Non rimane che formulare il più vivo auspicio che anche il Senato della Repubblica, al quale il disegno di legge approvato dalla Camera deve essere sollecitamente trasmesso, esprima nel più breve termine il suo definitivo, conclusivo parere, perché possano svolgersi con ogni celerità le fasi amministrative e tecniche al cui compimento sono collegati riflessi economico-produttivi e sociali di notevole rilevanza per vastissime aree del Mezzogiorno.

Se si tiene conto dell'argomento di cui tratta il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare, e che ieri la nostra Commissione ha approvato un intervento straordinario di 150 miliardi di lire a favore dell'agricoltura del Mezzogiorno, si vede emergere un chiaro e concreto disegno di intervento nel settore.

È vero che questi interventi sembrano porsi ancora come parziali, come tasselli separati di un mosaico che invece dovrebbe essere unitario: tuttavia mi pare che, attraverso l'approvazione di questi due provvedimenti di legge si stia delineando con sufficiente chiarezza una globale strategia di azione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Per l'attuazione del piano degli interventi per il miglioramento della produzione e della commercializzazione degli agrumi, approvato dalla commissione delle Comunità europee, a' termini dell'articolo 2 del regolamento del Consiglio del 9 dicembre 1969, n. 2511, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 89 in data 5 aprile 1973, è autorizzata la spesa di lire 160 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1973, lire 35.000 milioni per l'esercizio 1974 e lire 40.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1975, 1976 e 1977.

Per la realizzazione del piano di cui al precedente comma trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n 11.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« È approvato il piano di attuazione delle misure per il miglioramento della produzione e della commercializzazione degli agrumi, di cui al decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 30 marzo 1973.

Nell'ambito del piano di cui al precedente comma, le regioni elaborano programmi regionali di intervento e provvedono alla loro attuazione. I programmi regionali anzidetti saranno trasmessi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il coordinamento.

Per l'attuazione del piano di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 180 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 10.000 milioni per l'esercizio 1974, lire 30.000 milioni per l'esercizio 1975 e lire 40.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1976, 1977, 1978 e di lire 20.000 milioni per il 1979.

Alla ripartizione dei fondi provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, avuto riguardo ai programmi regionali di cui al secondo comma del presente articolo, d'intesa con le regioni interessate ».

L'onorevole Bardelli ha presentato i seguenti emendamenti all'emendamento del relatore:

Al secondo comma, dopo la parola « attuazione », *inserire le seguenti*: « e possono adattare il piano di cui al primo comma del presente articolo alle esigenze dei rispettivi territori ».

Al terzo comma sostituire le parole: « nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste » *con le seguenti*: « sul fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ».

Sostituire l'ultimo comma con il seguente: « le somme predette saranno ripartite tra le regioni Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna dal CIPE, su proposta del ministro dell'agricoltura e delle foreste sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ».

BARDELLI. Già nel corso della discussione in sede referente avevamo proposto degli emendamenti ai primi due articoli del disegno di legge: poiché ora il relatore ha proposto emendamenti interamente sostitutivi del testo originario del provvedimento, presentiamo i nostri emendamenti ai nuovi articoli 1 e 2 che indubbiamente migliorano il complesso del disegno di legge, anche se, secondo noi, non recepiscono completamente le esigenze che noi avevamo sottolineato in sede referente e che avevamo tradotto in quelle pro-

poste di modifica di cui ho detto. Ci troviamo infatti di fronte ad un provvedimento, elaborato dal precedente Governo, che non teneva, e tuttora non tiene conto. della nuova realtà rappresentata dalle regioni e dai poteri che esse hanno in questo settore: è un punto che abbiamo a suo tempo sottolineato, per cui non starò a ripetere le argomentazioni già svolte.

Devo soltanto aggiungere che, se non ci trovassimo di fronte a decisioni già prese, e quindi ad un piano nazionale già reso operante con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, e a piani regionali già varati nell'ambito di questo piano nazionale e già trasmessi al ministero per i relativi finanziamenti, non potremmo accettare un'impostazione qual è quella contenuta nel disegno di legge in esame. Stando però così le cose, proponiamo soluzioni che non facciano perdere altro tempo.

Con l'emendamento che presentiamo al terzo comma dell'articolo sostitutivo proposto dal relatore, vogliamo soltanto affermare il principio che le regioni - che già in questo nuovo articolo 1 si prevede possano elaborare ed attuare i programmi regionali di intervento - possano anche adattare questi piani alle esigenze dei rispettivi territori. È, come ripeto, un'affermazione di principio che nulla muta nella sostanza, purtroppo (infatti i vari piani sono stati già disposti, salvo quello per la Calabria), ma che tuttavia noi riteniamo opportuno fare qui, per precisare ancora una volta che anche in questa materia i poteri spettano alle regioni.

Il secondo emendamento non introduce alcuna modificazione né per quanto riguarda l'ammontare dello stanziamento, né per quanto riguarda la ripartizione annua del medesimo: esso chiede soltanto che la spesa prevista sia iscritta, anziché nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sul fondo regionale di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Su questo medesimo fondo abbiamo iscritto lo stanziamento di 150 miliardi previsto dal disegno di legge recante interventi straordinari per l'agricoltura nel Mezzogiorno, che abbiamo approvato ieri: non vedo perché la parte finanziaria di un analogo provvedimento che riguarda sempre l'agricoltura non possa essere riferito al medesimo articolo della citata legge n. 281, e si debbano prendere due decisioni diverse e contrastanti. I due provvedimenti hanno molto in comune, riguardando il primo, che abbiamo approvato ieri, tutto il Mezzogiorno, ed il secondo, su cui ci accingiamo a votare, un gruppo di regioni meridionali: se quindi si accetta il principio che gli stanziamenti a favore delle regioni del Mezzogiorno vadano iscritti sul fondo di cui all'articolo 9 della legge n. 281 del 1970, anche quelli previsti nel disegno di legge in discussione andrebbero riferiti a tale articolo.

Con il terzo emendamento, infine, chiediamo che le somme previste vengano ripartite tra le regioni Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, dal CIPE, su proposta del ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

PRESIDENTE. Vorrei far osservare all'onorevole Bardelli che gli ultimi due subemendamenti dovrebbero essere inviati alla V Commissione bilancio, per il parere sulle implicazioni finanziarie che essi comportano.

BARDELLI. Noi non abbiamo alcuna intenzione di ritardare l'*iter* del provvedimento, e pensiamo che gli emendamenti di cui sono firmatario non comportino un parere da parte della V Commissione bilancio, in quanto non implicano variazione della spesa prevista.

PRESIDENTE. A' termini di regolamento, per i suoi emendamenti, onorevole Bardelli, come per quelli preannunciati dal Governo, si impone la trasmissione alla Commissione bilancio, perché possa esprimere il suo parere. Credo che lo stesso rappresentante del Governo stia considerando l'opportunità di non proporre formalmente, ciò considerato, gli emendamenti cui aveva fatto cenno: ed è per questo che io la invito, onorevole Bardelli, a voler riflettere circa l'opportunità di mantenere i suoi emendamenti. Infatti, qualora lei li ritirasse, faciliterebbe il compito della nostra Commissione, tenendo anche presente che il provvedimento, per quanto concerne la parte finanziaria, è stato già sottoposto due volte alla Commissione bilancio.

Vorrei, quindi, pregare gli onorevoli colleghi di tenere presente questa situazione e vedere se è possibile approvare il provvedimento nel corso di questa seduta.

BARDELLI. Io ritengo che la Commissione bilancio sia competente solo per quanto riguarda l'ammontare della spesa.

PRESIDENTE. Non possiamo discutere di questi problemi, pertanto, se vogliamo appro-

vare nel corso di questa seduta il provvedimento al nostro esame, la invito a non insistere sugli emendamenti presentati.

BARDELLI. Vorrei conoscere l'atteggiamento del Governo sugli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Nemmeno il Governo insisterà sui suoi emendamenti proprio per non ritardare ulteriormente l'approvazione del provvedimento.

BARDELLI. Mantengo l'emendamento presentato all'articolo 1, secondo comma e dichiaro di ritirare gli altri per le considerazioni da lei fatte, signor presidente, anche se per la verità non ci convincono molto, per non ritardare l'approvazione del disegno di legge, che, pur nei suoi limiti, può produrre benefici effetti in alcune regioni meridionali.

PRESIDENTE Qual è il parere del relatore e del Governo sull'unico emendamento che è stato mantenuto?

URSO SALVATORE, *Relatore*. Mi rimetto alle decisioni del Governo.

SALVATORE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo, pur apprezzando le motivazioni poste a base dell'emendamento presentato dall'onorevole Bardelli, deve manifestare il proprio parere negativo. Inoltre, vorrei far rilevare che diverse regioni, tra le quali la Sardegna, la Puglia, la Sicilia, la Basilicata, la Campania, tra il mese di novembre e il mese di gennaio, il Lazio, con lettera del 15 gennaio, e la Calabria, con telegramma del 31 gennaio 1974, hanno concordato con il Ministero i diversi piani regionali.

Quello che stiamo esaminando è stato chiamato « piano », ma in realtà ha degli obiettivi e dei confini ben precisi e limitati; pertanto per concludere vorrei invitare di nuovo l'onorevole Bardelli a ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Bardelli, mantiene il suo emendamento non accolto dal relatore né dal Governo?

BARDELLI. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Bardelli di cui è stata data precedentemente lettura.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 1 di cui è stata data precedentemente lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede agli interventi previsti dal piano agrumicolo per la realizzazione, il miglioramento e l'ampliamento degli impianti di raccolta, confezionamento, conservazione e trasformazione degli agrumi, nonché per lo svolgimento delle attività di provvista del materiale di propagazione.

Le richieste d'intervento per le iniziative di cui al precedente comma debbono essere trasmesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il tramite delle regioni che esprimeranno il proprio motivato parere sulla convenienza tecnico-economica alla realizzazione delle singole iniziative nel quadro delle realtà produttive locali esistenti e di quelle conseguenti agli interventi promossi dal piano agrumicolo.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« Le richieste di intervento per la realizzazione, il miglioramento e l'ampliamento degli impianti di raccolta, confezionamento, conservazione e trasformazione degli agrumi, nonché per lo svolgimento delle attività di provvista del materiale di propagazione, sono trasmesse dalle regioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredate del proprio motivato parere sulla convenienza tecnico-economica delle singole iniziative, nel quadro delle realtà produttive locali esistenti e di quelle conseguenti agli interventi promossi dal piano agrumicolo. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede agli interventi, di intesa con le regioni interessate, in merito alle singole richieste ».

L'onorevole Bardelli ha presentato il seguente subemendamento:

Al primo comma dopo la parola « agrumi » *inserire le seguenti*: « di interesse interregionale ».

BARDELLI. Si tratta di stabilire che queste richieste di intervento per i miglioramenti e per la realizzazione di impianti di raccolta, confezionamento e conservazione degli agru-

mi debbono essere trasmesse dalle regioni al Ministero dell'agricoltura solo quando si tratta di interventi di carattere interregionale, perché se sono di interesse regionale non si capisce perché debbano avere il preventivo parere del Ministero dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo sull'emendamento Bardelli ?

URSO SALVATORE, *Relatore*. Se la regione ha già elaborato il suo piano, è chiaro che si atterrà alle norme definite dalla Comunità, che tra l'altro stabilisce anche la localizzazione, la portata e la dimensione degli impianti; non riesco a capire i motivi cui si ispira l'emendamento e, pertanto, mi dichiaro ad esso contrario.

SALVATORE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Francamente non vedo l'utilità dell'emendamento· se nel piano già c'è una collocazione, è evidente che ne deriva la necessità di coordinamento: se per ipotesi le regioni introducessero delle modifiche, si altererebbe tutto il piano predisposto. Esprimo, quindi, parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Bardelli, insiste sul suo subemendamento al quale si sono dichiarati contrari relatore e Governo ?

BARDELLI. Sì, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bardelli al primo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 2.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, presentato dal relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in lire 5 000 milioni per l'anno finanziario 1973 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1974 al 1977, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Il relatore, in accoglimento del parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1974 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1975 al 1979, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

SALVATORE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo si dichiara d'accordo con l'articolo sostitutivo presentato dal relatore, che recepisce la proposta formulata dalla V Commissione bilancio, e dichiara nel contempo che esso aveva intenzione di proporre alcuni articoli aggiuntivi, tendenti a raccordare il « piano » con le iniziative della Cassa per il mezzogiorno. Poiché, però, questi emendamenti presentano implicazioni finanziarie che imporrebbero la trasmissione alla V Commissione bilancio per il parere, il Governo, consapevole dell'urgenza di dare avvio al piano stesso, per evitare ulteriori ritardi rinuncia alla presentazione di detti emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Valensise, Lo Porto, Tassi e Sponziello hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione agricoltura,

considerata la grave crisi che attraversa l'agricoltura, caratterizzata da un enorme di-

vario tra gli irrisori prezzi alla produzione ed i prezzi al consumo insostenibili per i consumatori,

considerata la difficoltà degli agrumicoltori in conseguenza dei noti aumenti dei prezzi dei fertilizzanti ed, in genere, dei mezzi tecnici impiegati in agricoltura,

impegna il Governo

ad adottare immediati provvedimenti per alleviare l'attuale delicata situazione dell'agrumicoltura tenendo presenti le necessità: *a*) di garantire ai produttori un prezzo remunerativo; *b*) di consentire ai consumatori prezzi al dettaglio possibili; *c*) di esaminare l'opportunità di una sospensiva per gli agrumicoltori delle imposte e dei contributi; *d*) di garantire agli stessi agrumicoltori la possibilità di acquisto di concimi e mezzi tecnici ai prezzi del dicembre 1973; *e*) di operare, infine, perché tutti gli interventi siano rivolti alla valorizzazione del settore agrumario che deve essere ammodernato e qualificato, ma deve essere costantemente difeso sul piano interno, nonché nell'ambito comunitario e internazionale ».

(0/2245/1/11)

VALENSISE. Ci troviamo finalmente di fronte all'attuazione di un regolamento comunitario la quale, com'è noto, arriva con enorme ritardo, cui ha contribuito anche la ritardata approvazione della legge di finanziamento. Io mi auguro che venga studiata da parte del Governo la possibilità di un recepimento automatico dei regolamenti comunitari. Non è infatti possibile procedere – e lo ha rilevato anche la I Commissione affari costituzionali – dal punto di vista della gerarchia delle fonti, come si è agito questa volta, « legificando », cioè, con una legge di finanziamento un decreto ministeriale. Ma non è soprattutto possibile operare così dal punto di vista pratico, ove consideriamo che il regolamento comunitario n. 2511 è del 1969, che il Governo ha atteso fino al 1973 per emanare il decreto ministeriale relativo al piano di attuazione e che poi è trascorso un altro anno per elaborare una « leggina » di finanziamento, mentre, a mio avviso, si potrebbe, sul piano tecnico, operare un recepimento nell'ordinamento italiano attraverso un meccanismo finanziario da prevedere di concerto tra Ministero del bilancio e Ministero dell'agricoltura Se nel bilancio del Ministero dell'agricoltura fosse creata una voce per il finanziamento degli impegni comunitari, basterebbe recepire il regolamento attraverso un decreto ministeriale, salvo poi a far scattare il finanziamento col fondo precostituito appunto per i regolamenti comunitari.

Per quello che riguarda in particolare l'ordine del giorno da noi presentato, devo dire che se vogliamo che il regolamento comunitario sia veramente efficace dobbiamo agire affinché esso non si trovi ad operare su un corpo morto quale potrebbe essere la nostra agrumicoltura perdurando la grave crisi che la travaglia.

Per questi motivi chiediamo al Governo l'impegno di effettuare degli interventi che abbiano il carattere dell'urgenza, in quanto non si può chiedere alle aziende agrumicole lo sforzo di rinunciare, in tutto o in parte, al reddito

Fra i vari provvedimenti che ho auspicato c'è quello della sospensione degli oneri fiscali e contributivi che darebbe agli agrumicoltori la possibilità di affrontare meglio la ristrutturazione conseguente all'attuazione delle direttive comunitarie.

SALVATORE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* Innanzitutto devo sottolineare che a molti punti previsti dall'ordine del giorno risponde il disegno di legge al nostro esame; inoltre, devo dire che posso accettare l'ordine del giorno come raccomandazione, con esclusione per altro dei punti *c*) e *d*) che esulano dalla stretta competenza del Ministero dell'agricoltura.

VALENSISE. Accettiamo la posizione del Governo sul nostro ordine del giorno e non insistiamo pertanto per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lo Porto e Valensise hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione agricoltura,

constatato che con l'entrata in vigore delle norme applicative del regolamento CEE del 9 dicembre 1969, n. 2511, sarà dato corso a provvidenze nel settore delle arance e dei mandarini, lasciando privo di aiuti il settore dei limoni che è in difficoltà ed è altrettanto importante per la Sicilia e per il Mezzogiorno,

considerato che in ordine alla commercializzazione dei limoni le esigenze sono maggiori, anche a causa delle malattie che colpiscono le piante, contro le quali non è stato allestito un valido piano di lotta.

considerato altresì che il settore dei limoni interessa una larga porzione, soprattutto nel palermitano, dei terreni a coltura agrumicola,

impegna il Governo

ad allestire misure legislative in difesa del settore dei limoni ed a sollecitare in sede comunitaria la promozione di provvidenze per il medesimo settore ».

(0/2245/2/11)

LO PORTO. Con l'ordine del giorno che presentiamo – del resto assai chiaro – intendiamo richiamare l'attenzione del Governo sui problemi di questo particolare settore dell'economia agrumicola dell'Italia meridionale. Il limone è uno dei prodotti più sacrificati; per esso non esiste il problema delle varietà, come per gli altri agrumi, ma esiste il problema della commercializzazione, che per il limone è più grave che per le arance e per i mandarini. Il limone arriva alle frontiere discriminato, proprio per un difetto di commercializzazione e va, pertanto, protetto in questa direzione, ma soprattutto dobbiamo adottare un sistema di difesa di questo prodotto dalle calamità che lo colpiscono: basti pensare al malsecco, che ha dolorose conseguenze dal punto di vista economico.

Il Governo potrebbe obiettarci che l'argomento del nostro ordine del giorno esula dall'oggetto del disegno di legge, che disciplina soltanto il settore delle arance e dei mandarini: ma io voglio sperare che si comprenda che solo risolvendo anche i problemi del settore dei limoni (che, per quanto riguarda ad esempio la Sicilia interessa il 50 per cento dei terreni a coltura agrumicola) si potrà dire di avere affrontato in modo completo i vari problemi del settore agrumicolo.

SALVATORE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione, anche se rilevo che esso tratta di materie che sono in gran parte di competenza regionale.

LO PORTO. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bardelli e Marras hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione agricoltura,

esaminato il disegno di legge n. 2245 relativo al settore agrumicolo,

invita il Governo

ad intervenire in ogni forma opportuna perché la Cassa del mezzogiorno acceleri la elaborazione e l'attuazione, d'intesa con le regioni, del proprio piano relativo alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti agrumicoli esclusi dagli interventi previsti dal decreto ministeriale 30 marzo 1973 ».

(0/2245/3/11)

BARDELLI. Sappiamo che è in corso di elaborazione, da parte della Cassa per il mezzogiorno, un piano che prevede l'intervento nel settore della produzione e della commercializzazione dei prodotti agrumicoli non contemplati nel decreto ministeriale 30 marzo 1973. E poiché il disegno di legge che tra poco voteremo non prende in considerazione il settore dei limoni, noi invitiamo il Governo a provvedere a che la Cassa per il mezzogiorno acceleri l'elaborazione e l'attuazione del proprio piano, d'intesa con le regioni, in modo che vi sia un opportuno raccordo.

SALVATORE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione, ricordando che il Governo ha già espresso la sua opinione in proposito, per quanto di sua competenza.

BARDELLI. Non insistiamo per la votazione.

URSO SALVATORE, *Relatore*. Sin dal 29 maggio dell'anno scorso, insieme con altri venti colleghi, ho presentato alla Camera un'interpellanza sulla difesa in sede comunitaria dell'agrumicoltura, che purtroppo non è ancora giunta all'esame dell'Assemblea; per tale motivo avevo l'intenzione di presentare un ordine del giorno come avevo prima preannunciato.

SALVATORE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non credo di poter rispondere in questa sede ad un ordine del giorno del genere.

URSO SALVATORE, *Relatore*. Per andare incontro all'esigenza manifestata dall'onorevole rappresentante del Governo dichiaro che non presenterò l'annunciato ordine del giorno.

COLUMBU. Desidero prendere la parola per dichiarazione di voto. Annuncio la mia astensione nella votazione finale del provvedimento oggi al nostro esame per due ordini di motivi.

Il primo motivo, di carattere particolare, si riferisce alla delusione che ho provato nel

prendere visione del secondo comma dell'articolo 2 nel quale, nonostante le spiegazioni fornite dall'onorevole Salvatore, si vede chiaramente la scarsa importanza che viene data alle regioni. Il secondo motivo è che avrei visto volentieri almeno un accenno alle condizioni particolari delle regioni a statuto speciale; inoltre si dimenticano troppo spesso i motivi che hanno consigliato l'approvazione di uno statuto speciale per alcune regioni, come, ad esempio, la Sardegna. Nel caso della mia regione, si tratta dell'unica isola italiana che ha particolari difficoltà per l'esportazione dei suoi prodotti, tanto è vero che proprio per questi motivi gli organi competenti hanno limitato l'estensione delle colture agrumicole.

Per concludere riconfermo la mia astensione dalla votazione finale, in quanto, se è vero che il provvedimento non sarà di alcuna utilità alla mia regione, è pur vero che lo potrà essere per altre regioni.

BARDELLI. A nome del gruppo comunista dichiaro l'astensione dalla votazione finale sul provvedimento, in considerazione soprattutto del fatto che il disegno di legge che stiamo per approvare non rispetta pienamente i poteri legislativi e amministrativi delle regioni, e per sottolineare la nostra critica per il modo in cui il Ministero dell'agricoltura ha proceduto all'attuazione del regolamento comunitario relativo al settore agrumicolo.

VALENSISE. A nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale dichiaro che voteremo a favore del provvedimento, sottolineando l'incongruità della formula adottata nel nuovo testo dell'articolo 1, con la quale sostanzialmente si recepisce in una legge una fonte normativa secondaria.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge senatori Scardaccione ed altri: Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana *(Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato)* (2716).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Scardaccione, Curatolo, De Marzi, Mazzola e Zugno: « Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana », già approvata dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 30 gennaio 1974.

L'onorevole Pisoni ha facoltà di svolgere la relazione.

PISONI, *Relatore*. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, non posso nascondervi le mie perplessità nello svolgere la relazione su questa proposta di legge pervenutaci dall'altro ramo del Parlamento, tanto più che proprio ieri sera ci è giunto il parere del tutto negativo espresso su di essa dalla XIV Commissione igiene e sanità (il parere dato dalla IV Commissione giustizia è invece sostanzialmente favorevole, sia pure con qualche osservazione). Mi sia consentito comunque, prima di entrare nel merito della proposta di legge in esame e delle osservazioni che essa suscita, fare una brevissima introduzione circa i problemi del settore zootecnico, nel cui ambito si colloca il presente testo.

La situazione assai precaria del settore zootecnico, ed in particolare di quello lattiero-caseario, è a tutti nota, e non occorrono quindi molte parole per illustrarla. Basti pensare ai vari « piani-carne » e ai vari piani zootecnici di intervento che continuamente si ventilano e si promettono, mentre impotenti assistiamo alla totale distruzione del nostro patrimonio zootecnico. Sembra che tutti abbiano pronta una soluzione del problema, ma quando si arriva al dunque ci accorgiamo che l'unica proposta che resta è quella di un intervento diretto per ogni singolo capo di bestiame. Si può ricordare l'importante piano-carne dell'EFIM, che prevedeva l'immissione in incubatrici di vitelli, senza, però, indicarne l'effettiva destinazione. A mio avviso non si può assolutamente incentivare la produzione di carne se non si vietano la macellazione e anche la vendita della carne di vitello. Bisognerà evitare, d'altra parte, che bestie magari malate saranno cedute ad un prezzo politico fissato dal ministero alle case di cura, senza avere nessun controllo. Non avremmo problemi di nessun genere se non dovessimo importare carne macellata.

È necessario che ci sia quel minimo di volontà politica e di capacità di assumere dei provvedimenti impopolari se si vuole veramente incidere in maniera positiva sulla grave situazione nella quale attualmente ci troviamo.

A questo proposito non ci si può esimere dal sottolineare che troppo si « piange » sul *deficit* causato dall'importazione di prodotti

alimentari in genere, e di carne in particolare, senza che si prendano in concreto misure idonee a superare la situazione di crisi nella quale attualmente si trova il nostro paese.

Sappiamo bene che quello della carne è un problema che può essere risolto in tempi lunghi; comunque nel periodo necessario alle nostre aziende per poter fronteggiare la situazione si potrebbe favorire un maggior consumo di altre carni

Fatta questa premessa, veniamo al più specifico problema al nostro esame, anche se ovviamente non si può affrontare il problema lattiero-caseario senza parlare di bestiame, in quanto, almeno in linea teorica, il burro, il latte, i formaggi, eccetera dovrebbero derivare dal latte prodotto da detto bestiame.

Da molto tempo noi lamentiamo che nel campo del latte in polvere si consumano delle grosse frodi, tanto è vero che nella relazione al bilancio avevamo denunciato questa situazione e avevamo chiesto al Governo delle informazioni, che per la verità non sono giunte, al fine di sapere quale era l'entità di queste frodi e quali rimedi era possibile proporre quanto meno per tentare di ovviare alle più gravi speculazioni.

Sappiamo, purtroppo, che dato il nostro sistema di riproduzione e di allevamento e lo stato delle nostre stalle, il costo medio di produzione del latte è superiore o quanto meno pari a 150 lire per litro, e che in alcune province detto costo si fa ammontare a 214 lire. Sappiamo anche che il latte alimentare viene venduto nelle varie province a prezzi diversi in quanto è regolato da decisioni del CIP, per esempio, nella provincia di Trento il latte alimentare viene venduto al consumo a 195 lire al litro.

È altrettanto vero però che il latte destinato all'uso alimentare rappresenta circa il 20 per cento della produzione del latte intero e che la parte rimanente viene trasformata in burro e formaggi. Per esempio, il formaggio « grana » porta la remunerazione del latte a 125-135-140 lire per litro.

A questo punto occorre domandarsi se questi prezzi sono remunerativi rispetto agli attuali costi di produzione.

È anche vero il fatto che sempre più aumenta il consumo di prodotti particolari come il latte magro, che viene venduto allo stesso prezzo dell'altro latte e che non sempre viene prodotto dal latte intero scremato. Abbiamo, infatti, potuto constatare la presenza sul mercato di latte ricostituito e che non abbiamo quasi nessuna capacità di controllo reale sul latte posto in vendita, sia esso latte intero, latte scremato o latte magro.

A questo riguardo c'è da rilevare come la situazione europea presenta delle caratteristiche totalmente diverse da quella italiana, in quanto mentre noi abbiamo una carenza di produzione di latte e di burro, in Europa si verifica una eccedenza di questi prodotti. Essi vengono portati in Italia a prezzi notevolmente più bassi dei nostri. Per di più ci risulta – anche se non lo possiamo documentare – che i camion che entrano dal Brennero portando latte, introducono nel nostro paese un prodotto che non è di prima qualità: si tratta infatti di latte adulterato o ricostituito o comunque non avente le caratteristiche proprie del latte fresco (il che del resto è dimostrato dal basso prezzo – 75, 80, 90 lire il litro – a cui esso viene venduto, prezzo cui non viene ceduto ovviamente il latte intero).

Per il commercio del latte esiste il regolamento comunitario 990/72, che avrebbe dovuto regolare il problema delle eccedenze del latte, ma che di fatto si occupa solo del latte che viene scremato, apprestando per esso un intervento da parte della Comunità. All'articolo 1 di tale regolamento si stabilisce che il latte scremato in polvere può beneficiare di aiuti soltanto dopo assere stato denaturato; questo processo di denaturazione è posto quindi come *condicio sine qua non* al fine di ottenere un aiuto sul mercato. Mi domando allora come mai abbiamo grossi quantitativi di latte e di burro che non sono denaturati. È una domanda che dobbiamo porci, in quanto si può pensare (io personalmente ritengo che sia così) che grosse speculazioni vengano consumate intorno a questo latte che, beneficiando di un certo intervento, può essere ridotto in polvere a basso costo e quindi a basso costo portato sul mercato. Il problema è di particolare gravità in quanto è da tener presente che questo tipo di latte denaturato dovrebbe essere impiegato solo per l'alimentazione animale. Ricordo che il procedimento di denaturazione si attua solo in due modi: o con l'aggiunta del 2 per cento di amido rigonfiato, per il latte in polvere (e questo è il metodo più adoperato) o con l'aggiunta di farina d'erba medica, come si fa per altri tipi di latte. Poiché il regolamento comunitario prescrive che questa denaturazione debba avvenire all'origine, pare strano che quantitativi di latte di questo genere siano immessi al commercio senza la prescritta denaturazione. Ed io mi chiedo (e sarei contento se il Governo, magari tramite eventuali dati

raccolti dal servizio repressione frodi, potesse dare qualche chiarimento in proposito) se non accade che anche questo latte denaturato con l'aggiunta di amido venga ricostituito, cioè portato al suo stato primitivo. Sia nella relazione introduttiva alla proposta di legge sia in una lettera inviata dalle latterie cooperative riunite di Reggio Emilia si afferma che è pressoché impossibile stabilire se un certo tipo di latte è latte intero o è derivato dal latte in polvere; informandomi, invece, ieri mattina presso un laboratorio piuttosto attrezzato ho appreso che con una analisi chimica, non eccessivamente costosa e lunga, si può chiaramente vedere se il latte è intero allo stato naturale oppure se è stato ricostituito. Non so se noi siamo in grado di effettuare analisi e controlli del genere, senza i quali non possiamo apprendere la verità sul latte che è in circolazione. Sappiamo, invece, che purtroppo il Ministero dell'agricoltura, anche per carenza di personale, si trova in notevoli difficoltà ad eseguire i controlli necessari per assicurare l'osservanza di questo regolamento comunitario.

Accanto al latte scremato in polvere, che ha beneficiato degli aiuti comunitari, abbiamo altri quantitativi di latte che provengono dall'area comunitaria, ma che non hanno ricevuto simili aiuti. Essi possono essere impiegati per l'alimentazione umana, perché finora non c'è per essi in proposito alcuna preclusione. Io non so quali caratteristiche di genuinità e pregio abbiano questi tipi di latte, tanto più tenendo presente che, secondo i dati forniti dalle cooperative cui ho fatto prima cenno, essi hanno un prezzo assai basso, 43 lire il litro, che raggiunge poi le 55 lire per la pastorizzazione (se si volesse aggiungere del grasso a questi tipi di latte, riportandoli ad un sufficiente contenuto percentuale di grasso, il loro prezzo non supererebbe certamente le 80 lire). Io non so se questi sono stati autorizzati o in qualche modo favoriti, e nemmeno ho idea su quale possa essere la loro origine, da cosa, cioè, si possano ricavare, per poter abbattere il loro prezzo in maniera così rilevante. Un serio controllo su tali prodotti potrebbe portare a ridurne il consumo, e comunque ad informare la popolazione sulle qualità del latte che consuma.

Questo, dunque, è il quadro della situazione, alla quale bisogna porre rimedio. Ciò significa per gli allevatori italiani cercare di eliminare dall'alimentazione umana tutto il latte ricostituito, ritornando al consumo di latte intero a scopo alimentare: naturalmente ciò non impedisce che il latte intero possa essere reso magro e la percentuale di grasso possa essere ridotta come si vuole.

La proposta di legge Scardaccione si muove in questa logica, cercando di vietare il più possibile il consumo di latte in polvere al fine di aumentare il consumo del nostro latte. E poiché si sa che noi non abbiamo né eccezionali capacità, né adeguati strumenti, né *équipes* per compiere le necessarie analisi e controlli, si cerca di colpire sia la detenzione, sia la vendita, sia l'appropriazione del latte in polvere attraverso un certo meccanismo.

All'articolo 1 si prevede tutta una serie di divieti tendenti a proibire la detenzione, la vendita e la commercializzazione di determinati prodotti, mentre nell'articolo 2, per ovviare a questi divieti, si prevede l'obbligo, all'atto dell'importazione, della denuncia dell'eventuale uso che si intende fare del latte.

All'articolo 3, per evitare che anche in questo campo ci siano delle evasioni, si dispone l'obbligo di tenere aggiornato un registro di carico e scarico in modo che si possa sempre controllare quanto prodotto sia stato importato e quanto ne sia stato venduto.

L'articolo 4 stabilisce che è vietato detenere, vendere, porre in vendita, mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo, per l'impiego ad uso alimentare umano. latte in polvere che abbia beneficiato dell'auito comunitario per essere destinato ad uso zootecnico

All'articolo 5 si dice che è vietato detenere, vendere, porre in vendita per l'alimentazione umana, prodotti che contengano latte in polvere che ha beneficiato dell'aiuto comunitario per essere destinato ad uso zootecnico, e mangimi nei quali sia presente tale latte.

L'articolo 6 stabilisce che alle sanzioni già previste dal codice penale o da altre leggi speciali, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una determinata somma.

L'articolo 7 fissa tutta una serie di modalità per l'applicazione della legge.

L'articolo 8 stabilisce che tutte le frodi consumate debbano essere pubblicizzate attraverso vari organi di stampa.

L'articolo 9 affida l'applicazione della legge alla competenza del Ministero dell'agricoltura.

Come ho detto inizialmente circa i pareri formulati dalle competenti Commissioni, c'è da rilevare che mentre quello della Commissione giustizia è positivo. il parere della Commissione sanità è nettamente negativo anche sulla scorta di alcune indicazioni fornite tra l'altro da alcune cooperative.

A questo punto dovrei manifestare una certa perplessità a proposito della carenza di organi e laboratori sufficientemente preparati per eseguire i necessari controlli. Inoltre, se analizziamo bene la normativa vigente, ci rendiamo conto che anche attualmente si può perseguire chi consuma queste frodi.

Ho avuto dei colloqui con alcuni funzionari del Ministero dell'agricoltura circa la competenza di detto Ministero ad eseguire le analisi; a questo proposito mi è stato detto che i tecnici del Ministero mentre potevano procedere al prelievo di altri prodotti, per prelevare dei campioni di latte dovevano essere accompagnati dal personale del NAS (Nucleo antisofisticazioni). Voglio augurarmi che, attraverso la disciplina che stiamo esaminando, venga concessa ai tecnici del Ministero dell'agricoltura questa facoltà, anche se in pratica non viene espressamente prevista.

Per concludere questa mia relazione, vorrei invitare gli onorevoli colleghi ad esprimere il loro voto favorevole sul provvedimento al nostro esame che, se non contiene la soluzione dei problemi esistenti nel settore zootecnico e lattiero-caseario, è pur sempre un passo avanti in un settore così delicato.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Pisoni per l'ampia relazione svolta che, tra l'altro, ha analizzato tutti i dubbi possibili e immaginabili attinenti al problema al nostro esame.

Anche se la proposta di legge non innova profondamente la materia vorrei sottolinearne il carattere positivo; ricordo che in un altro campo, quello vinicolo, la nostra Commissione, approvando le norme di confezionamento e di tenuta dei registri, ha contribuito in modo notevole a migliorare globalmente il prodotto e ad affermarlo sia in Italia sia all'estero.

Questo significa che quando si disciplinano certe materie in modo serio, si ottengono anche dei risultati positivi. Ha una sua importanza vietare la detenzione di latte contenente latte in polvere, quando questo sia destinato direttamente o indirettamente alla alimentazione umana, e di latte in polvere in locali in cui si detengono o si lavorano latti destinati direttamente o indirettamente (cioè tramite la loro utilizzazione per la fabbricazione di prodotti caseari) all'alimentazione umana. Se penso ai buoni risultati ottenuti, con analoghe disposizioni, nel settore vitivinicolo, non sarei del tutto pessimista circa l'efficacia della proposta di legge in discussione, anche se sono d'accordo sul fatto che questo provvedimento non può, da solo, risolvere tutti i problemi del settore.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Norme applicative del regolamento CEE n. 2511 del 9 dicembre 1969 concernente misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi » (2245):

Presenti	25
Votanti	17
Astenuti	8
Maggioranza	9
Voti favorevoli	17
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Balasso, Bortolani, Ciaffi, Lo Porto, Miroglio, Pisoni, Prearo, Schiavon, Speranza, Stella, Tassi, Traversa, Truzzi, Urso Salvatore, Valensise, Vineis e Zurlo.

Si sono astenuti:

Bardelli, Bonifazi, Columbu, Marras, Mirate, Pegoraro, Riga Grazia, Scutari.

La seduta termina alle 12,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO